



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

IL TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO
DECISIONE N. 7 / 2020

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. Edoardo Roberto BUTICCHI

- promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale del 28 Luglio 2020
- a carico di BUTICCHI Edoardo Roberto tessera F.I.T.D.S. n. [REDACTED]

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Avv. Cristiano DE ANTONI | Presidente ed estensore |
| - Avv. Paolo RAVAGLIOLI | Vice Presidente |
| - Avv. Luigi VESSIO | Componente |

Letti

Gli atti ed i documenti del procedimento, constatata la regolarità formale dell'instaurazione del contraddittorio e la ritualità dell'azione promossa dalla Procura Federale, ed in particolare

Visto

l'articolo 46 del R.G.S. del 2016 e l'accordo raggiunto con la stessa Procura Federale per l'applicazione consensuale delle sanzioni a seguito dell'atto di deferimento,

* DICHIARA *

Il deferito BUTICCHI Edoardo Roberto, nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED] tessera F.I.T.D.S. col n. [REDACTED] responsabile della violazione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e lett. c) del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.T.D.S., anche in relazione all'art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI e art. 49 co. 6 dello Statuto F.I.T.D.S. (ed. in vigore all'epoca, norma rimasta inalterata nello Statuto adottato nel 2019) così come a lui ascritta e ritualmente contestata, e per l'effetto, visto l'accordo per l'applicazione consensuale della pena a seguito dell'atto di deferimento ex articolo 46 del R.G.S. raggiunto con l'ufficio del Procuratore Federale, su proposta del difensore, Avv. Davide Mantovan, e ritenuta congrua la pena stabilita e concordata per le ragioni e le motivazioni

indicate nello stesso accordo, qui accettato in tutte le sue determinazioni dal Tribunale Federale, e quindi ritenuto efficace ex articolo 46 secondo comma R.G.S.

* LO CONDANNA *

Alla sanzione di "alla pena della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e internazionale, per un periodo di mesi 3 (Tre)."

Pena così calcolata: pena base per l'infrazione contestata pari a mesi 6, decurtata di 1/3 per la definizione alternativa del rito e di 1/4 ulteriore per attenuanti generiche.


Provvedimento che definisce il giudizio e reso immediatamente esecutivo e pienamente efficace ex articolo 46 secondo comma del R.G.S.

Si comunichi tempestivamente come da regolamento, ed a cura della segreteria della F.I.T.D.S. alle parti, al Sig. Edoardo Roberto Buticchi ed al Sig. Procuratore Federale ad a tutti gli altri organi federali che per regolamento debbano essere informati nessuno escluso.

Dato a Roma il 22 Ottobre 2020

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Cristiano De Antoni




Il Vice Presidente

Avv. Paolo Ravaglioli



Il Componente

Avv. Luigi Vessio



In caso di pubblicazione sul sito Federale si dispone che vengano omesse le generalità dell'incolpato ed inserito solo il nome, cognome e numero di tessera.